



Comune di Melicuccà
Provincia di Reggio Calabria

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

Approvato con deliberazione C.C. n. 21 del 25/06/2010

PARTE PRIMA
AMBITO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Ambito di applicazione.

1. Questo regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, individua i principi ed i criteri generali per la disciplina e la gestione delle entrate comunali del Comune di Borgo Valsugana. Fissa, inoltre, i termini fondamentali cui tale attività deve conformarsi nei rapporti con i contribuenti uniformandosi alle disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente introdotte dalla legge 27 luglio 2000, n. 212.
2. Per entrate si intendono, in questo regolamento, i tributi comunali, le entrate patrimoniali, le entrate provenienti dalla gestione di servizi e le altre entrate, con esclusione dei trasferimenti.

Articolo 2 – Principi generali.

1. Questo regolamento si propone di garantire il buon andamento della gestione delle entrate del Comune e, nei confronti di tutti i contribuenti, il rispetto dei principi generali di equità, fiducia, chiarezza, semplicità, certezza, efficacia, economicità e collaborazione.

ENTRATE TRIBUTARIE
CAPO PRIMO - DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Articolo 3 – Diritti fondamentali del contribuente.

1. Il Comune, nel rispetto della legislazione vigente, si impegna a garantire e a rendere effettivi il diritto del contribuente:
 - alla chiarezza e alla certezza delle norme e degli obblighi;
 - alla conoscenza dei provvedimenti adottati dal Comune;
 - a sbrigare le pratiche in modo semplice e facilitato;
 - ad avere con il Comune rapporti di reciproca correttezza e di collaborazione.

Articolo 4 – Chiarezza delle norme regolamentari.

1. Le norme regolamentari devono essere chiare e facilmente individuabili; devono permettere ai cittadini di capire il loro significato e devono essere certe nella loro applicazione.
2. Quando un regolamento viene modificato, deve essere chiarito qual è il senso della norma che viene cambiata e che cosa si propone di ottenere la nuova norma.
3. Il Comune predispone schemi riassuntivi nei quali sono riepilogate sinteticamente le norme in vigore e le relative fonti.
4. Se nuove leggi rendono inapplicabile una disposizione contenuta in questo regolamento o nella sua disciplina di attuazione, il Comune provvede immediatamente a correggerla e assicura un'informazione adeguata di queste modifiche.

Articolo 5 – Pubblicità dei provvedimenti comunali.

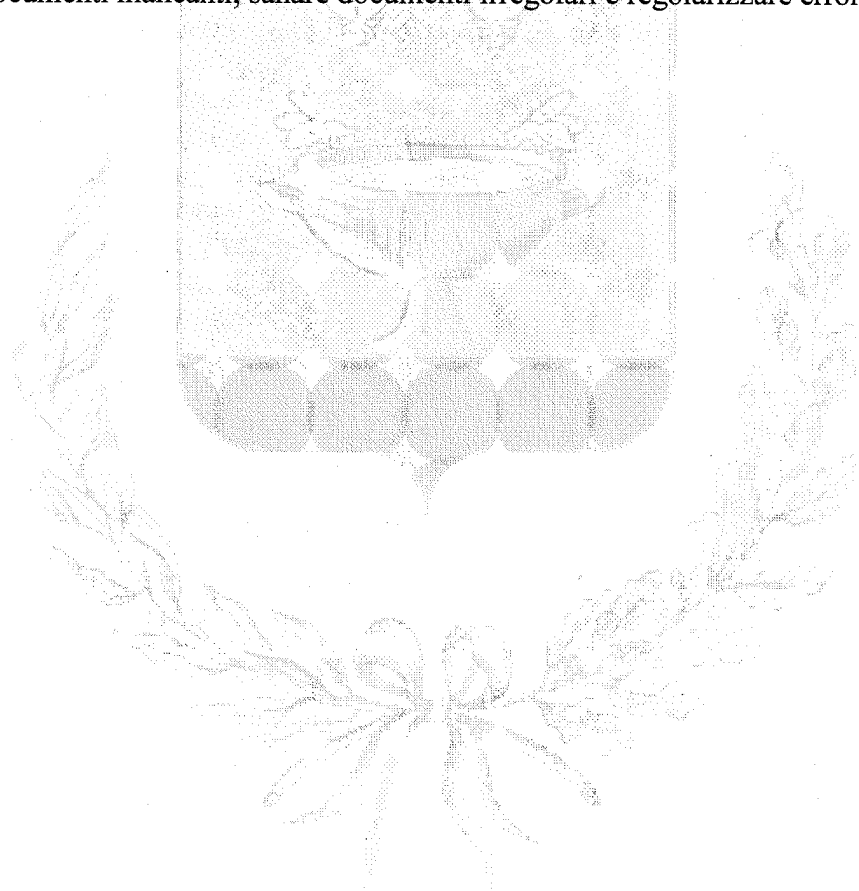
1. Il Comune assicura adeguate forme di pubblicità dei provvedimenti comunali in materia di tasse, imposte e tariffe.

Articolo 6 – Semplificazione e facilitazione degli adempimenti tributari

1. La semplificazione delle procedure e la facilità di rapporto con l'amministrazione pubblica sono un dato di civiltà e, nello stesso tempo, un valore anche economico per i cittadini e per le imprese. Per questo non si possono porre a carico dei contribuenti adempimenti non previsti dalle disposizioni di legge, salvo che questi non servano per attribuire un trattamento più favorevole di quello previsto dalla legge stessa.
2. Per esigenze di semplificazione, con questo regolamento:
 - vengono unificati, per quanto ammesso dalla legge, i termini di accertamento, le modalità di pagamento dei tributi comunali, i termini di rimborso, la misura degli interessi moratori sia a debito che a credito dei contribuenti;
 - è introdotto l'istituto della compensazione tributaria;
 - è istituito il servizio per gli adempimenti tributari.

Articolo 7 - Avviso bonario.

1. Prima di emettere atti di liquidazione, di accertamento o di applicazione di sanzioni relative ad un tributo, se ci sono incertezze su aspetti rilevanti delle dichiarazioni, delle denunce, delle comunicazioni e dei pagamenti, il responsabile deve invitare il contribuente, per iscritto, a chiarire entro trenta giorni la propria posizione. Il contribuente può, in questi trenta giorni, presentare documenti mancanti, sanare documenti irregolari e regolarizzare errori formali.



CAPO SECONDO

RAPPORTI CON I CONTRIBUENTI

Articolo 8 - Servizio di informazione e pubblicità dei provvedimenti comunali.

1. La comunicazione al contribuente degli atti a lui destinati è sempre, quando possibile e ragionevole, personale. Gli atti sono scritti in modo chiaro e sono motivati.
2. Il servizio di informazione ai cittadini in materia di tributi locali prevede almeno:
 - l'apertura di sportelli in tutti i giorni feriali con possibilità di accesso per i disabili;
 - l'attivazione di sportelli telefonici e su reti informatiche;
 - l'affissione di manifesti negli spazi destinati alla pubblicità istituzionale;
 - la preparazione e la distribuzione di materiale informativo;
 - comunicati-stampa ai quotidiani e alle emittenti radiotelevisive di interesse locale.
3. Le informazioni ai cittadini riguardano gli obblighi tributari e tutte le agevolazioni previste. E' sempre possibile ottenere gratuitamente e senza formalità una copia dei regolamenti e degli atti amministrativi in materia di tributi locali.
4. Le informazioni ai cittadini sono assicurate nel rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali. Per l'esame di casi di particolare complessità, i contribuenti possono richiedere appuntamenti riservati, che devono essere fissati entro quindici giorni dalla richiesta. Sono fatte salve le successive disposizioni in materia di interpello.
5. E' obiettivo generale del Comune di Borgo Valsugana quello di procedere a un costante e sistematico miglioramento della comunicazione con i contribuenti, cercandone il coinvolgimento, valorizzandone le capacità e analizzando sistematicamente il loro grado di soddisfazione per poterlo migliorare costantemente.

Articolo 9 – Rapporti con le associazioni, CAAF e ordini professionali.

1. Entro dieci giorni dall'adozione delle relative deliberazioni, il Comune dà notizia alle principali realtà operanti nel settore tributario e fiscale in ambito comunale quali le associazioni rappresentative di interessi diffusi, i centri di assistenza fiscale e gli ordini professionali, dell'approvazione dei regolamenti comunali in materia tributaria, delle modificazioni degli stessi, delle tariffe e delle aliquote annualmente deliberate.
2. Il Comune trasmette ai medesimi soggetti i pareri emessi nell'ambito dell'esercizio del diritto di interpello, che rivestano interesse generale. Nella copia dei pareri è eliminato ogni riferimento che permetta di identificare i soggetti che hanno presentato l'interpello e i loro elementi patrimoniali.
3. Il Comune interpella queste stesse organizzazioni per raccoglierne preventivamente pareri, opinioni, suggerimenti in vista dell'adozione di provvedimenti rilevanti in materia di tributi locali, valorizzando il loro ruolo e le loro competenze.

Articolo 10 – Comunicazioni di atti ed informative all'ufficio tributi.

1. Il Comune non può richiedere documenti ed informazioni già in suo possesso o in possesso di altre amministrazioni pubbliche.

Articolo 11 – Linguaggio e modulistica

1. Per le ragioni di chiarezza e di semplicità, in quanto valori fondamentali che questo regolamento afferma e tutela, ogni comunicazione fra il Comune, le società che gestiscono servizi pubblici ed i cittadini devono essere il più possibile comprensibili; la modulistica deve essere scritta in modo facile e leggibile sia per quanto riguarda il significato che la dimensione dei caratteri e l'impostazione grafica.

Articolo 12 – Servizio di assistenza del contribuente.

1. Il Comune organizza direttamente o in forma associata o tramite altri soggetti un servizio di consulenza al cittadino per la compilazione delle dichiarazioni, delle denunce e delle comunicazioni, relative ai tributi comunali, per il calcolo delle somme da pagare, per l'informazione su quanto pagato e sugli eventuali diritti di rimborso e, in genere, per tutte le questioni che riguardano pagamenti a carico dei cittadini o agevolazioni a loro vantaggio. Questa assistenza viene gradualmente sostituita dall'assunzione diretta, da parte del Comune o dei soggetti dei quali esso si avvale o dei soggetti ai quali vadano pagamenti, di tutti quegli adempimenti che non devono necessariamente essere a carico dei cittadini.
2. Questo servizio è gratuito e comprende:
 - uno sportello aperto al pubblico in tutti i giorni feriali, almeno per l'orario di apertura al pubblico degli uffici comunali;
 - uno sportello informativo telefonico;
 - un servizio informativo su reti telematiche;
 - la raccolta di dichiarazioni e di comunicazioni relative ai tributi e alle altre entrate comunali.
3. Le comunicazioni, le denunce e le dichiarazioni possono essere presentate mediante invio di lettera raccomandata. In questo caso si considerano presentate nel giorno di accettazione da parte dell'ufficio postale.
4. Nel rispetto delle norme di legge sulla riservatezza e certezza della provenienza degli atti, il Comune accetta dichiarazioni, denunce e comunicazioni presentate via fax, per telefono, con strumenti informatici e con ogni altro mezzo che ne consenta un valido ricevimento.
5. Nel caso in cui la legge richieda la firma autografa, il Comune riproduce le dichiarazioni rese dal contribuente su un modulo che è inviato all'interessato perché sia restituito firmato. La dichiarazione, se regolarmente firmata nel modulo inviato dal comune, si considera presentata nel giorno in cui il contribuente ha inviato le comunicazioni.
6. Nel caso di servizi pubblici a tariffa (quali ad esempio la fornitura dell'acqua, del gas ed il servizio di nettezza urbana) e nel caso in cui la riscossione di un tributo o di un'entrata sia affidata a terzi, il Comune sottoscrive con le società di gestione un contratto di servizio che prevede espressamente, fra l'altro, l'obbligo per l'ente gestore di farsi carico degli obblighi previsti da questo regolamento. Ciò vale anche per il servizio di tesoreria.

CAPO TERZO AUTOTUTELA

Articolo 13 – Esercizio del potere di autotutela.

1. Il Comune può procedere:
 - a) all'annullamento totale o parziale dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;
 - b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che per ragioni di opportunità o di convenienza richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, risultanti da pronunciamenti giurisprudenziali o da circolari o da risoluzioni, che hanno dato luogo all'emanazione del provvedimento medesimo. In relazione ai propri atti riconosciuti illegittimi o infondati, salvo che sia intervenuta sentenza passata in giudicato, l'Ufficio che ha emanato l'atto ha il potere di procedere all'annullamento, totale o parziale, con provvedimento motivato, comunicato all'interessato tramite notifica o raccomandata con ricevuta di ritorno.
2. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto.
3. In pendenza di giudizio, l'annullamento o la revoca del provvedimento sono possibili previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del

Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna: Qualora da tale esame emerga l'opportunità di non coltivare la lite il responsabile dell'Ufficio o suo delegato, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente e al Sindaco per l'eventuale desistenza dal contenzioso, da comunicare all'organo giurisdizionale avanti al quale pende la controversia.

4. Qualora si rilevi, dopo l'adozione dell'accertamento, l'infondatezza o l'illegittimità dell'accertamento medesimo, l'Ufficio non può procedere all'accertamento con adesione ma ha il dovere di annullare l'atto di accertamento nell'esercizio dell'autotutela.
5. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, intendendosi per definitivo il provvedimento non più impugnabile, il responsabile dell'Ufficio o suo delegato può procedere all'annullamento medesimo in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:
 - a) errori di persona o di soggetto passivo;
 - b) evidente errore logico;
 - c) errore sul presupposto del tributo;
 - d) doppia imposizione soggettiva;
 - e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
 - g) errori di calcolo nella liquidazione del tributo;
 - h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.
6. L'annullamento di un atto può avvenire sia per iniziativa autonoma dell'Ufficio che ha emanato l'atto, al fine di perseguire lo scopo della buona amministrazione e della diminuzione del contenzioso, sia per istanza del contribuente accertato, mediante presentazione di una memoria difensiva che dimostri le carenze del provvedimento. In caso di istanza di annullamento presentata dal contribuente, l'eventuale atto di annullamento da parte dell'Ufficio competente non si configura come atto dovuto, rimanendo nella sua discrezionalità valutarne la fondatezza.
7. La pendenza del contenzioso sull'atto di accertamento, oppure la definitività del provvedimento medesimo non costituiscono limite all'esercizio dell'autotutela ed al potere di annullamento dell'Ufficio competente.
8. In presenza di sentenza passata in giudicato non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio fatta salva l'ipotesi di ricorso respinto solo per motivi di carattere formale (inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità).

CAPO QUARTO RAVVEDIMENTO

Articolo 14 – Che cosa impedisce il ravvedimento.

1. Lo sbaglio è comprensibile e giustificabile. Se il cittadino sbaglia, ha la possibilità di correggere il proprio errore attraverso il cosiddetto ravvedimento.
2. Il ravvedimento è possibile a meno che non sia già stato notificato formalmente all'interessato l'avviso di accertamento da parte del Comune o che non siano iniziate altre attività amministrative di accertamento, quali inviti, richieste, questionari, delle quali l'interessato stesso o altri soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.
3. Non impedisce il ravvedimento l'attività di accertamento relativa ad annualità o ad entrate diverse da quelle che il cittadino si propone di regolarizzare.

Articolo 15 - Regolarizzazione dei versamenti irregolari od omessi.

1. In caso di una violazione dell'obbligo di versamento dei tributi che non dipenda da infedeltà o da omissioni relative all'obbligo di dichiarazione o denuncia, la sanzione è ridotta:
 - a) ad un ottavo del minimo, se entro trenta giorni dalla scadenza vengono corrisposti il tributo dovuto, gli interessi legali con maturazione giorno per giorno e la sanzione così ridotta;
 - b) ad un quinto del minimo, se entro il termine di presentazione della dichiarazione, o della denuncia o della comunicazione, relativa al periodo d'imposta in cui l'infrazione è stata commessa vengono corrisposti il tributo dovuto, gli interessi legali con maturazione giorno per giorno e la sanzione così ridotta. In caso di inesistenza dell'obbligo di presentazione della dichiarazione, denuncia o comunicazione periodica, qualora ciò sia più favorevole al contribuente, la regolarizzazione deve avvenire entro un anno dall'infrazione.

Articolo 16 - Regolarizzazione di altre violazioni.

1. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, denuncia o comunicazione e in caso di violazioni che incidono sulla determinazione e sul pagamento del tributo, la sanzione è ridotta:
 - a) ad un ottavo del minimo, se entro trenta giorni dalla scadenza del termine di regolare adempimento viene regolarizzata la posizione e vengono corrisposti il tributo eventualmente dovuto, gli interessi legali con maturazione giorno per giorno e la sanzione così ridotta;
 - b) ad un quinto del minimo, se entro il termine di presentazione della dichiarazione, denuncia o comunicazione relativa al periodo d'imposta in cui l'infrazione è stata commessa, vengono corrisposti il tributo eventualmente dovuto, gli interessi legali con maturazione giorno per giorno e la sanzione così ridotta. In caso di inesistenza dell'obbligo di presentazione della dichiarazione, denuncia o comunicazione periodica, qualora ciò sia più favorevole al contribuente, la regolarizzazione deve avvenire entro un anno dalla commissione dell'infrazione;
 - c) ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, denuncia o comunicazione se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.
2. Nell'ipotesi di omessa o infedele dichiarazione, denuncia o comunicazione, la regolarizzazione richiede anche la presentazione di una dichiarazione, denuncia o comunicazione integrativa, che sani le irregolarità o le omissioni oggetto di ravvedimento.

Articolo 17 - Procedura.

1. Per i tributi per i quali è previsto il versamento su liquidazione dell'amministrazione, l'interessato presenta la dichiarazione, denuncia o comunicazione integrativa entro i termini indicati nel comma 1 dell'articolo precedente, indicando le violazioni che vuole regolarizzare. Il Comune provvede a liquidare il tributo, gli interessi legali e la sanzione ridotta. Il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.

Articolo 18 - Tutela della buona fede. Errori del contribuente.

1. I rapporti tra contribuente e amministrazione sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori.

dell'amministrazione stessa.

3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.

CAPO QUINTO DIRITTO D'INTERPELLO

Articolo 19 – Materie oggetto di interpello.

1. I contribuenti, ove esistano obiettive condizioni di incertezza, possono presentare all'amministrazione domande sulla corretta interpretazione della disciplina che riguardi casi circostanziati, concreti e personali.

Articolo 20 – Procedura.

1. L'interpello si concretizza con l'invio di una dettagliata comunicazione scritta al Comune con la quale il cittadino formula la sua richiesta, la documentazione utile e, eventualmente, l'interpretazione che suggerisce.
2. La presentazione della istanza non ha alcun effetto sulla decorrenza dei termini di impugnativa o sulle scadenze previste per gli adempimenti tributari.
3. Il termine per la risposta è di novanta giorni dal ricevimento dell'interpello; se la risposta è particolarmente complessa, o se richiede il parere di altri uffici pubblici, può essere prorogata di altri trenta giorni.
4. Di questa proroga viene data comunicazione al contribuente prima della scadenza del termine ordinario.
5. Il parere motivato è comunicato al richiedente per iscritto in modo che si possa stabilire che la risposta è arrivata con certezza.
6. L'interpello non è ammesso se è già stata avviata un'azione di accertamento.

Articolo 21 – Effetti.

1. La risposta dell'amministrazione ha effetti solo per la questione oggetto dell'interpello e limitatamente al richiedente. Se la risposta non è trasmessa entro il termine stabilito, si intende che l'amministrazione concorda con l'interpretazione o con il comportamento prospettato dal richiedente, se contenuti nella proposta dello stesso; vale, dunque, il principio del cosiddetto silenzio-assenso.
2. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità della risposta è nullo.
3. Limitatamente alla questione oggetto di interpello, non possono essere applicate sanzioni nei confronti del contribuente che abbia ricevuto una risposta dall'amministrazione oltre i termini prescritti.
4. Il cambiamento di un parere causato dall'evoluzione normativa o interpretativa anche giurisprudenziale produce i propri effetti solo dopo che il contribuente ha ricevuto dal Comune una comunicazione scritta del mutamento intervenuto e delle sue motivazioni. Tale cambiamento ha effetto, quindi, esclusivamente sui comportamenti successivi del contribuente.
5. Qualora il contribuente, per qualsiasi motivo, non abbia ancora posto in essere il comportamento o intrapreso iniziative conformi alla soluzione interpretativa affermata con la prima risposta, l'Amministrazione finanziaria è legittimata a recuperare, in applicazione del principio interpretativo affermato nella risposta rettificativa e disatteso dal contribuente, le imposte eventualmente dovute e i relativi interessi, senza irrogazione di sanzioni.

Articolo 22 – Competenza.

1. Il funzionario responsabile del tributo è competente a gestire la procedura di interpello.
2. Il funzionario può richiedere ulteriori informazioni al contribuente al solo scopo di precisare e chiarire il quesito proposto. L'invio della richiesta di ulteriori informazioni sospende il decorso del termine fino al momento in il Comune riceve la risposta del contribuente.

CAPO SESTO

COMPENSAZIONE TRA CREDITI E DEBITI TRIBUTARI

Articolo 23 – Oggetto.

1. E' ammessa la compensazione nell'ambito dei tributi comunali con le modalità di seguito indicate.

Articolo 24 – Compensazione verticale.

1. Il contribuente, nel versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia decaduto il diritto al rimborso.
2. Il contribuente che si avvale della facoltà di compensazione deve presentare, entro trenta giorni dalla scadenza del pagamento, una dichiarazione contenente i seguenti elementi:
 - nome, cognome, indirizzo e codice fiscale del contribuente;
 - il tributo dovuto, al lordo della compensazione;
 - l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta;
 - l'affermazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza, o l'indicazione della domanda in cui sono state esposte.
3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, senza ulteriori adempimenti oppure può essere chiesto il rimborso della somma. In questo caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.
4. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo.

Articolo 25 – Compensazione orizzontale.

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento di altri tributi comunali del medesimo anno o degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia decaduto il diritto al rimborso; l'interessato deve presentare entro trenta giorni dalla scadenza del pagamento una dichiarazione con i seguenti elementi:
 - generalità e codice fiscale del contribuente;
 - i tributi dovuti, al lordo della compensazione;
 - l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta e per tributo;
 - l'affermazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza, o l'indicazione della domanda in cui sono state esposte.
2. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi senza ulteriori adempimenti oppure può essere chiesto il rimborso della somma. In questo caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.
3. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo.

Articolo 26 - Competenza sulla dichiarazione di compensazione.

1. Le dichiarazioni di compensazione sono indirizzate al funzionario responsabile del tributo sul quale è effettuata la compensazione. In caso di invio ad un ufficio diverso, questo trasmette immediatamente la documentazione ricevuta al funzionario responsabile.

Articolo 27 - "Conto corrente" del contribuente.

1. Il Comune, direttamente o tramite il soggetto gestore della riscossione, predispone ed invia ad ogni contribuente, con congruo anticipo rispetto alle scadenze, un avviso di pagamento con l'indicazione del debito dovuto e del termine di pagamento per esso. L'avviso è predisposto sulla base delle dichiarazioni presentate dal contribuente, e, per semplificare il rapporto tra il comune ed i contribuenti, può essere unico per più entrate.
2. Nell'avviso sono indicati i crediti che l'amministrazione ha già riconosciuto al contribuente; se ricorrono i presupposti, i crediti sono compensati con le somme ancora dovute. In questo caso non è necessaria nessuna dichiarazione da parte del contribuente.
3. L'avviso contiene l'indicazione dettagliata degli elementi sulla base dei quali sono determinati il debito e le agevolazioni cui il contribuente abbia diritto.
4. Il contribuente, oltre a provvedere al pagamento di quanto dovuto, deve comunicare al Comune o al gestore della riscossione eventuali errori contenuti nell'avviso.

CAPO SETTIMO TERMINI E INTERESSI

Articolo 28 - Unificazione dei termini di accertamento, liquidazione, rimborso.

1. Gli avvisi di accertamento e gli avvisi di liquidazione dei tributi comunali devono essere notificati, pena la loro decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stata o avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione oppure, se non c'è l'obbligo di dichiarazione, a quello nel corso del quale è stato o avrebbe dovuto essere eseguito il versamento del tributo.
2. Il termine di presentazione della domanda di rimborso relativamente a tutti i tributi comunali è di tre anni, decorrenti dal pagamento o, se successiva, dalla data del definitivo riconoscimento del diritto al rimborso.
3. Gli interessi sulle somme dovute ai contribuenti maturano dal giorno del pagamento non dovuto.
4. In tutti questi casi sono fatte salve le disposizioni di legge più favorevoli per il contribuente.

Articolo 29 - Misura degli interessi.

1. La misura degli interessi, sia per le somme a credito dei contribuenti, sia per le somme a debito degli stessi, è unica ed è fissata nella misura pari al tasso legale con maturazione giorno per giorno, salvo che la legge non stabilisca una misura più favorevole per i contribuenti.

CAPO OTTAVO ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Articolo 30 - Oggetto dell'adesione.

1. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito attraverso un accordo con il contribuente. Questo accordo è chiamato adesione.
2. E' ammessa l'adesione parziale, con riferimento solo ad alcuni dei cespiti oggetto di accertamento.

Articolo 31 - Ambito dell'adesione.

1. L'adesione riguarda solo le questioni sostanziali. Non si applica alla semplice correzione di errori materiali o formali e nemmeno quando l'obbligo deriva da elementi certi e incontrovertibili.

Articolo 32 - Effetti della definizione.

1. L'atto di accertamento con adesione non può essere impugnato, integrato o modificato da parte del Comune. L'adesione esclude ogni ulteriore azione di accertamento da parte del Comune sui casi che ne sono oggetto.
2. L'accertamento con adesione non ha effetti ai fini dell'applicazione di altri tributi, erariali e non, né a fini extratributari.
3. L'adesione comporta l'applicazione delle sanzioni nella misura di un quarto del minimo previsto.

Articolo 33 - Responsabile del procedimento.

1. Il funzionario responsabile del tributo è responsabile anche della procedura di accertamento con adesione.

Articolo 34 - Attivazione della procedura su iniziativa del comune.

1. Il responsabile del procedimento, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, ad accertamento formato, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, può invitare i contribuenti a definire l'accertamento con adesione con l'invio di una lettera raccomandata o di una comunicazione scritta, a condizione che in ogni caso possa essere provato il ricevimento, almeno quindici giorni prima della data fissata e contenente:
 - il giorno, l'ora ed il luogo dell'incontro;
 - il nominativo del responsabile del procedimento;
 - il periodo o i periodi d'imposta da definire;
 - i dati e le notizie rilevanti ai fini dell'accertamento in possesso del comune.

Articolo 35 - Richiesta di rinvio e mancata comparizione del contribuente.

1. Il contribuente può richiedere per una sola volta, per iscritto, il rinvio dell'incontro. In questo caso, il gestore delle entrate fissa una nuova data; è ovviamente fatto sempre salvo l'impedimento causato da forza maggiore.
2. In caso di assenza ingiustificata del contribuente, il responsabile del procedimento notifica l'avviso di accertamento.

Articolo 36 - Svolgimento del contraddittorio.

1. Il contraddittorio tra comune e contribuente è riassunto in un verbale sottoscritto da entrambe le parti. In caso di perfezionamento dell'adesione, il verbale riassuntivo è sostituito dall'atto di accertamento con adesione.
2. Se sono necessari più incontri per definire l'adesione, le date successive alla prima sono stabilite per iscritto alla fine di ciascun incontro.

Articolo 37 - Attivazione della procedura su iniziativa del contribuente.

1. In caso di notifica di avviso di accertamento, il contribuente può presentare entro il termine previsto per l'impugnazione, con consegna diretta o a mezzo raccomandata con avviso di

ricevimento o in forma scritta che dia certezza di ricevimento, una richiesta di accertamento con adesione. In questo caso, i termini per ricorrere sono sospesi per novanta giorni a decorrere dalla data di presentazione della richiesta. L'impugnazione dell'atto comporta l'impossibilità di richiedere l'accertamento con adesione; se l'istanza è stata già presentata, comporta la rinuncia alla stessa.

2. Con il perfezionamento dell'adesione l'avviso di accertamento perde efficacia.

Articolo 38 - Contenuto dell'atto di accertamento con adesione.

1. L'accertamento con adesione è redatto in duplice copia, sottoscritto dal funzionario responsabile e dal contribuente o da un suo rappresentante, nominato nelle forme di legge. Nell'atto si devono indicare:
 - il motivo dell'accertamento;
 - la liquidazione della imposta dovuta e degli interessi;
 - l'ammontare delle sanzioni dovute;
 - la modalità di pagamento prescelta (rateale o in unica soluzione).
2. Il Comune deve dare comunicazione scritta al contribuente della somma da pagare, quale risulta dall'atto di accertamento con adesione.

Articolo 39 - Modalità di pagamento.

1. L'importo complessivamente dovuto in conseguenza dell'atto di accertamento con adesione deve essere pagato, in un'unica soluzione, entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'atto.
2. In alternativa, se la somma complessivamente dovuta supera i 1.500 Euro, è consentito il pagamento in un massimo di otto rate bimestrali, con applicazione degli interessi legali sulle rate successive alla prima. La prima rata deve essere versata entro 10 giorni dalla sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione.

Articolo 40 - Perfezionamento dell'adesione.

1. L'adesione si perfeziona con il pagamento dell'intero importo dovuto.

CAPO NONO CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

Articolo 41 - Conciliazione giudiziale.

1. In caso di contenzioso, ciascuna delle parti con istanza, può proporre all'altra parte la conciliazione totale o parziale della controversia.
2. La conciliazione può aver luogo solo davanti alla commissione tributaria di primo grado e non oltre la prima udienza, nella quale il tentativo di conciliazione può essere esperito d'ufficio anche dalla commissione.
3. Se la conciliazione ha luogo, viene redatto apposito processo verbale nel quale sono indicate le somme dovute a titolo d'imposta, di sanzioni e di interessi. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute mediante versamento diretto in un'unica soluzione ovvero in forma rateale, in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano i mille Euro, previa prestazione di idonea garanzia secondo le modalità di cui all'art. 38-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. La conciliazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di redazione del processo verbale, dell'intero importo dovuto ovvero della prima rata e con la prestazione della predetta garanzia sull'importo delle rate successive, comprensivo degli interessi al saggio legale calcolati con riferimento alla stessa data, e per il periodo di rateazione

di detto importo aumentato di un anno.

4. Qualora una delle parti abbia proposto la conciliazione e la stessa non abbia luogo nel corso della prima udienza, la commissione può assegnare un termine non superiore a sessanta giorni, per la formazione di una proposta ai sensi del comma 5.
5. L'ufficio può, sino alla data di trattazione in camera di consiglio, ovvero fino alla discussione in pubblica udienza, depositare una proposta di conciliazione alla quale l'altra parte abbia previamente aderito. Se l'istanza è presentata prima della fissazione della data di trattazione, il presidente della commissione, se ravvisa la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di ammissibilità, dichiara con decreto l'estinzione del giudizio. La proposta di conciliazione ed il decreto tengono luogo del processo verbale di cui al comma 3. Il decreto è comunicato alle parti ed il versamento dell'intero importo o della prima rata deve essere effettuato entro venti giorni dalla data della comunicazione. Nell'ipotesi in cui la conciliazione non sia ritenuta ammissibile il presidente della commissione fissa la trattazione della controversia. Il provvedimento del presidente è depositato in segreteria entro dieci giorni dalla data di presentazione della proposta.
6. In caso di avvenuta conciliazione le sanzioni amministrative si applicano nella misura di un terzo delle somme irrogabili in rapporto dell'ammontare del tributo risultante dalla conciliazione medesima. In ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.

CAPO DECIMO

SANZIONI

Articolo 42 - Graduazione delle sanzioni

1. Tenuto conto dei limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge per varie fattispecie di violazioni, le sanzioni tributarie amministrative sono graduate come di seguito precisato:
 - a) in caso di omessa presentazione della dichiarazione, o denuncia, applicazione della sanzione:
 - a/1) nel massimo previsto dalla legge (200%), se l'ammontare del tributo accertato d'ufficio è superiore a € 500;
 - a/2) nella misura intermedia (150%), se detto ammontare è di importo da € 250 a € 500;
 - a/3) nel minimo di legge (100%) se il tributo accertato è inferiore a € 250;
 - b) in caso di infedele dichiarazione o denuncia, applicazione della sanzione:
 - b/1) nel massimo previsto dalla legge (100%), se la rettifica comporta la determinazione di una differenza di tributo superiore a € 250;
 - b/2) nella misura intermedia (75%) se la differenza suddetta è di importo da € 150 a € 250;
 - b/3) nel minimo di legge (50%) se tale differenza è inferiore a € 150;
 - c) applicazione della sanzione nel minimo stabilito dalla legge in caso di violazioni non suscettibili di incidere sulla determinazione del tributo (errori c.d. formali presenti nella denuncia);
 - d) applicazione della sanzione in misura superiore al minimo in caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, di restituzione di questionari o di loro mancata, incompleta, infedele compilazione ed in genere per ogni inadempimento a fronte di richiesta legittimamente formulata dal Comune;
 - e) nel caso di omesso, parziale, o tardivo pagamento del tributo si applica una sanzione del 30% dell'importo non versato;
 - f) nel caso di concorso di violazioni e continuazione per l'applicazione delle sanzioni si applicano i seguenti criteri:
 - f/1) se le disposizioni violate ovvero se le violazioni della medesima disposizione sono più di due, si applica la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata del doppio, mentre se le disposizioni violate e le violazioni commesse sono in numero di due, la sanzione è aumentata del cinquanta per cento;

ERROR: ioerror
OFFENDING COMMAND: imagemask

STACK: